



## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

*Approvato con deliberazione del Consiglio del 26 marzo 2020*

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Le Assemblee dell'Ordine, le sedute del Consiglio e delle Commissioni, e in generale le riunioni degli Organi collegiali alle quali non sia prevista la partecipazione di terzi, possono essere svolte a mezzo videoconferenza su decisione del Presidente dell'Ordine o del Coordinatore della Commissione, secondo il presente regolamento.
2. Resta fermo quant'altro disposto dal regolamento interno dell'Ordine, aggiornato da ultimo con delibera di Consiglio in data 28 novembre 2018.

### **Art. 2 – Modalità di convocazione**

1. Il Presidente dell'Ordine o il Coordinatore della Commissione, nella convocazione dell'incontro, indica che la riunione si svolgerà in videoconferenza, specificando il luogo in cui viene attivata la medesima, da considerarsi sede della seduta – di norma la sede dell'Ordine o in altro luogo video collegato -, e si assicura che gli iscritti, i consiglieri o i componenti della commissione abbiano conoscenza integrale degli atti e dei documenti di cui all'ordine del giorno.
2. Coloro i quali sono disponibili a partecipare ne danno comunicazione al Presidente o al Coordinatore della Commissione, almeno il giorno antecedente a quello previsto per l'incontro.
3. Qualora, in relazione al numero o per altre ragioni, non sia possibile svolgere l'incontro, il Presidente o il Coordinatore della Commissione ne dà tempestiva comunicazione ai partecipanti, indicando, se possibile, una nuova data.

### **Art. 3 – Modalità di svolgimento**

1. Le sedute in videoconferenza si svolgono nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità consentiti dagli strumenti informatici disponibili.



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

2. Il collegamento è consentito tra locali di pertinenza dell'Ordine e la residenza o domicilio professionale, rispettivamente, degli iscritti, dei consiglieri o dei componenti delle Commissioni.
3. Il collegamento tra sedi diverse da quelle indicate al comma precedente è valutato di volta in volta a seconda di esigenze specifiche, oggettive e/o correlate alla disponibilità dei singoli consiglieri o dei componenti delle Commissioni.
4. In ogni caso deve essere assicurata un'adeguata riservatezza in relazione agli argomenti da esaminare.
5. All'ora prefissata il Presidente dell'Ordine o il Coordinatore della Commissione stabilisce il collegamento con coloro che hanno previamente comunicato di voler seguire l'incontro dell'Assemblea, del Consiglio o della Commissione da remoto.
6. Gli altri componenti possono affluire nello stesso luogo in cui viene attivata la videoconferenza – di norma la sede dell'Ordine o in altro luogo video collegato -, dandone tempestiva notizia.
7. Il Presidente in particolare:
  - a. identifica con certezza i partecipanti alla seduta,
  - b. verifica la reciproca percezione audiovisiva che consenta ai componenti di partecipare simultaneamente e in tempo reale e, quindi, su un piano di perfetta parità alla riunione;
  - c. garantisce la possibilità di prendere visione, di condividere, far circolare e scambiare contestualmente tutti gli atti e i documenti da esaminare nel corso della riunione;
  - d. fornisce la piena e integrale visione dei documenti oggetto di votazione;
  - e. garantisce la discussione, l'intervento e l'espressione del voto in tempo reale sugli argomenti affrontati;
  - f. dirige la riunione, assicurando la regolarità e la riservatezza della riunione.

### **Art. 4 – Verbali della videoconferenza**

1. Le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e delle Commissioni svolte a mezzo di videoconferenza secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti, sono verbalizzate a cura del Segretario.



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

2. Nel verbale è dato conto della modalità di svolgimento della seduta, avendo riguardo a che la partecipazione effettiva, le opinioni e le espressioni di voto da parte dei partecipanti sia piena e consapevole.
3. Il verbale della videoconferenza è trasmesso, in bozza, ai partecipanti, per eventuali modifiche e/o integrazioni.
4. Il verbale è approvato, ordinariamente, in occasione della seduta successiva.

### **Art. 5 – Validità della videoconferenza**

1. Le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e delle Commissioni, svolte a mezzo di videoconferenza, secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti, sono pienamente valide e i relativi verbali, dopo l'approvazione, sono depositati presso la Segreteria a cura del Segretario verbalizzante entro trenta giorni, recando chiara menzione delle modalità di svolgimento dell'incontro e dell'adozione delle relative deliberazioni in videoconferenza.